

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
dott. Giuseppe Lopopolo

---

# Comune di Molfetta

(Provincia di Bari)

## Settore Tributi e Concessioni Comunali

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO  
PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Art. 151, comma 4° D.Lgvo 18/08/2000, n. 267

P.C.C. ad uso amministrativo

---

### DETERMINAZIONE

Iscritta al n. 72 del registro delle determinazioni assunta in data 20/07/2006  
emessa ai sensi del D.Lgvo 18 Agosto 2000, n.267=.

N. Gen. 1435

Oggetto: Concessione di spazi ed aree pubbliche in Via Lung. Marc. Colonna n. 92  
per occupazione a mezzo pedana lignea amovibile, Sig.ra Balacco Anna  
Maria.

Durata: anni 2 ( due ).

Concessione n. **1110/2006**

## IL DIRIGENTE

del Settore Tributi e Concessioni Comunali, Dott. Giuseppe Lopopolo, nato a Molfetta, il 03/02/1956 e domiciliato per la carica in Molfetta al Corso Dante n.110 C F: LPPGPP56B03F284V

Premesso che:

in data 18/04/2006 la costituita Sig.ra Balacco Anna Maria, nata a Molfetta il 12/12/1961, residente in Molfetta alla Via Paolo Poli, n. 5, C.F.: BLC NMR 61T52 F284B, titolare dell'attività "QUICK MEAL" con sede in Via Lung. Marc. Colonna, n. 92, P.IVA 06290060729, avanzava istanza per il rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche in Via Lung. Marc. Colonna, n. 92 per l'occupazione a mezzo pedana lignea amovibile, antistante l'esercizio commerciale, per una superficie di mq. 37,40 (trentasettevirgolaquaranta).

Preso atto dei pareri espressi da:

- a) Settore Territorio - U.O. Edilizia Pubblica e Privata, alla pratica edilizia n. 431/2006 del 20/06/2006;
- b) Settore Sicurezza, con nota n. 29110 del 27/5/2006 contenente l'obbligo delle seguenti prescrizioni:
  - Che il marciapiede antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 20 del C.d.S., sia riservato ai pedoni per non meno di m. 2,00 e costantemente libero da ogni tipo di struttura anche mobile, al fine di consentire agli stessi di poterne usufruire, in particolar modo per coloro che hanno limitate capacità motorie;
  - che lo spazio da occupare, così come indicato nella planimetria sia onnicomprensivo delle fioriere;
  - che si provveda alla riduzione dello spazio da occupare sul marciapiede, così come sopra meglio specificato;
  - che l'intera struttura sia adeguatamente segnalata con idonea segnaletica di avvistamento, in particolar modo durante le ore notturne;
  - che gli avventori dello stesso esercizio commerciale non lascino in sosta i propri veicoli a ridosso della struttura, dato che tale comportamento potrebbe essere oggetto di pregiudizio alla circolazione veicolare.

Rilevato che l'istante ha documentato il tutto come evidenziato dalla documentazione di rito, allegata al fascicolo d'ufficio;

Riconosciuto, quindi, la regolarità del procedimento finalizzato all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, così come disposto con delibera di G. M. n. 254 in data 08/05/2000;

Ritenuto dover concedere, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D. Lgvo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) alla Sig.ra Balacco Anna Maria, con sede in Via Lung. Marc. Colonna, n.92, l'area di proprietà demaniale per l'occupazione a mezzo pedana in legno, antistante l'esercizio commerciale, per una superficie di mq. 37,40 (trentasettevirgolaquaranta) in Via Lung. Marc. Colonna, n.92 per la durata di anni 2 (due);

Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 75 in data 10/11/1994;

Vista la deliberazione di G. M. n. 254 in data 08/05/2000 con la quale è stato approvato il procedimento amministrativo per il rilascio delle "Concessioni" per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;

Vista la deliberazione di G.M. n.441/2000 e n.16/2001 del Commissario Straordinario, con le quali sono state approvate le direttive per il rilascio della Concessione per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche;

Visto il D. Lgvo 30/04/1992, n. 285 ed il DPR 16/12/1992 n. 495;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la competenza dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del D.Lgvo n.267/2000;

D E T E R M I N A

in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta che rappresenta, C.F. n. 00306180720;

1. Accogliere l'istanza della Sig.ra Balacco Anna Maria, con sede in Via Lung. Marc. Colonna, n. 92 e, per l'effetto, concedere alla stessa di occupare lo spazio ed area pubblica, in Via Lung. Marc. Colonna, n. 92, antistante l'esercizio commerciale, meglio individuato nella planimetria acquisita agli atti d'ufficio, da destinarsi a pedana lignea amovibile per una superficie di mq. 37,40 (trentasettevirgolaquaranta), ai seguenti patti e condizioni:
  - a) La concessione avrà durata di anni 2 (due); alla scadenza potrà essere rinnovata esclusivamente su espressa richiesta scritta del Concessionario da inviarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale;
  - b) Il Concessionario si impegna e si obbliga, durante il godimento e l'esercizio della concessione a sottostare a tutte le norme stabilite nel Regolamento Comunale sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione Consiliare n. 75/94, nel D.Lgvo n.507/93 e succ. integ. e mod., nonché a tutte le norme statali, regionali, comunali e sanitarie vigenti disciplinanti il comparto oggetto della occupazione, con particolare riferimento a quelle relative al Codice della Strada;
  - c) Per l'esercizio della occupazione il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune l'importo della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche a seconda della tipologia di occupazione in ragione della tariffa vigente e successive modifiche;
  - d) La data di inizio della concessione coinciderà con quella della sottoscrizione del presente atto;
  - e) Tutte le spese della presente concessione nessuna esclusa sono a carico della Sig.ra Balacco Anna Maria;
  - f) Obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
    - Che il marciapiede antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 20 del C.d.S., sia riservato ai pedoni per non meno di m. 2,00 e costantemente libero da ogni tipo di struttura anche mobile, al fine di consentire agli stessi di poterne usufruire, in particolar modo per coloro che hanno limitate capacità motorie;
    - che lo spazio da occupare, così come indicato nella planimetria sia onnicomprensivo delle fioriere;
    - che si provveda alla riduzione dello spazio da occupare sul marciapiede, così come sopra meglio specificato;
    - che l'intera struttura sia adeguatamente segnalata con idonea segnaletica di avvistamento, in particolar modo durante le ore notturne;
    - che gli avventori dello stesso esercizio commerciale non lascino in sosta i propri veicoli a ridosso della struttura, dato che tale comportamento potrebbe essere oggetto di pregiudizio alla circolazione veicolare.
2. Attribuire alla presente determinazione dirigenziale valore contrattuale di scrittura privata che, sottoscritta per accettazione da parte del Concessionario, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986, con onere a carico di chi richiederà la registrazione.
3. La presente concessione è disciplinata dalle norme contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 08/05/2000, dalle clausole contrattuali presenti nello schema di concessione allegato, che il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare;
4. Il presente atto consta di facciate n. 4 (quattro) da bollare con € 14,62= ogni quattro, all'atto della sottoscrizione da parte del concessionario.
5. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco e al Segretario Generale.
6. Copia del presente provvedimento sarà inviato, a cura del Settore Tributi e Concessioni Comunali, ai Settori: Sicurezza, Territorio - U.O. Edilizia Pubblica e Privata e al Concessionario Gestor S.p.A. per i rispettivi adempimenti.

Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Lopopolo

